

N. R.G. 9557/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Contini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9557/2016** promossa da:

██████████, C.F. ██████████, con l'Avv. ██████████

ATTORE

contro

SPA, C.F. ██████████, con l'Avv. ██████████

CONVENUTO

All'udienza del 24 maggio 2017

██████████ ha precisato le conclusioni richiamando quelle della I memoria istruttoria

██████████ ha precisato le conclusioni richiamando quelle della comparsa di risposta

IN FATTO

██████████ ha convenuto in giudizio ██████████ s.p.a. chiedendo che venga accertato che le somme versate dall'attore a titolo di interessi in forza di contratto di mutuo, debbano essere ritenute indebite in quanto in violazione delle norme che vietano l'usura, con condanna della parte convenuta a restituire alla parte attrice la somma di €15.954,77, oltre accessori.

Ha esposto di avere stipulato un mutuo fondiario, in data 31 ottobre 2007, "a tasso fisso" per la somma di €151 mila e di avere estinto anticipatamente il prestito nel corso del 2009.

Secondo i patti il mutuatario aveva l'obbligo di restituire il prestito in 20 anni, con rate mensili costanti.

Ad avviso della parte attrice il contratto conteneva pattuizioni illegittime in punto interessi in quanto superavano il limite del "tasso soglia" fissato, alla data della stipula, nel 9,090%, sia considerando il tasso come pattuito, sia considerando il tasso di interesse come effettivamente applicato.

Regolarmente citata, si è costituita ██████████ chiedendo il rigetto della domanda.



Ha confermato la stipula del contratto di mutuo indicato dalla parte attrice, ha confermato la sua estinzione anticipata e ha inoltre precisato che durante la vigenza del rapporto il mutuatario aveva rispettato le scadenze, e pertanto mai erano stati applicati e pagati interessi moratori.

Ha contestato le modalità di conteggio del TEGM operate dalla controparte facendo rilevare che, in ogni caso, non si era fatto luogo ad applicazione di tassi moratori e di voci connesse a situazioni di andamento patologico del rapporto, che nel caso di specie non si erano verificate.

Era inoltre errata l'impostazione metodologica seguita dalla controparte che, ai fini dell'usura, pretendeva di sommare interessi corrispettivi e interessi moratori.

Ha infine contestato nel merito l'attendibilità dei conteggi eseguiti dal perito della parte attrice, oltre che la stessa carenza di interesse ad agire in quanto le contestazioni della controparte si basavano su "scenari" patologici che non si erano in concreto verificati.

Con provvedimento 14 dicembre 2016 è stato assegnato il termine per il deposito della sola I memoria istruttoria, con invito alle parti a indicare la necessità effettiva di ulteriori memorie per il completamento del thema probandum.

Avendo la parte attrice precisato di avere interesse a richiedere esclusivamente una CTU contabile e non avendo la parte convenuta indicato specifiche necessità istruttorie, essendo la causa documentale, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione in data 24 maggio 2017.

IN DIRITTO

La domanda proposta da [REDACTED] non è fondata e va rigettata.

La causa può essere definita allo stato degli atti senza procedere agli approfondimenti istruttori richiesti dalla parte attrice e consistenti nella disposizione di consulenza tecnica contabile.

La parte attrice ha rassegnato le conclusioni contenute nella I memoria istruttoria che, in gran parte, non sono conclusioni in senso tecnico.

La domanda è nella sostanza finalizzata ad accertare che il mutuo stipulato con la banca convenuta presentava "geneticamente" condizioni usurarie con conseguente condanna della banca a restituire alla parte attrice *"tutte le somme da questa pagate a titolo di interessi in forza del mutuo impugnato di cui sopra, nella misura che sarà determinata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge"*.

La tesi della originaria usurarietà del mutuo si basa, secondo quanto prospettato dalla parte attrice, sulla clausola n.4 del contratto che prevedeva, in caso di inadempimento del mutuatario, la corresponsione degli interessi di mora *"su ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto"*.

Pertanto già al momento della stipula sarebbe stato superato il tasso - soglia usurario, constatazione dalla quale dovrebbe discendere la nullità di ogni patto in punto interessi, con conseguente diritto della parte mutuataria di ottenere dalla Banca la restituzione di tutte le somme versate a titolo diverso dalla restituzione del capitale nel corso del rapporto.

E' documentato che il contratto prevedeva l'erogazione a favore del sig. [REDACTED], della somma di €151 mila, da restituire in 20 anni, con il pagamento di 24 rate mensili "fisse e costanti".

E' pacifico che il mutuo è stato estinto anticipatamente dal sig. [REDACTED] il 30 luglio 2009 (ossia meno di due anni dopo dalla stipula, risalente al 31 ottobre 2007) senza



che nel periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione la parte mutuataria sia incorsa in ritardi nei pagamenti che abbiano comportato l'applicazione del tasso di interesse moratorio ovvero l'addebito di voci di costo legate a un momento patologico del rapporto.

La tesi della parte attrice secondo cui il contratto oggetto di controversia sarebbe stato pattuito "ab origine" a condizioni usuarie muove da un assunto giuridicamente errato (pedissequamente corrispondente, per questa parte, ai criteri di calcolo adottati nella perizia di parte redatta dall'ing. ██████████ "iscritto all'Albo degli Ingegneri di Bergamo, avallato dalla supervisione legale dell'avv. ██████████", come precisato in citazione).

La parte attrice infatti non contesta che il tasso (fisso) di interesse corrispettivo indicato in contratto, pari al 6.150% nominale annuo, fosse inferiore al tasso – soglia all'epoca fissato (9.090%) per quella tipologia di operazioni, ma nega che sia questo il tasso rilevante per verificare l'usurarietà delle condizioni contrattuali dovendosi, invece, sommare il tasso degli interessi corrispettivi e il tasso pattuito per gli interessi di mora.

Le parti, infatti, al punto 4 avevano pattuito che: *"su ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e dei relativi allegati e non pagati, vanno corrisposti dal giorno di scadenza gli interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca ... tali interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso, pro tempore vigente durante la mora, per operazioni di rifinanziamento marginale (marginale lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea (Attualmente pari al 5%) ... maggiorato di 3.5 punti percentuali annui"*.

Era inoltre previsto che in caso di decadenza del debitore dal beneficio del termine la Banca (art. 8) avrebbe avuto diritto ad esigere l'immediato rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi, *"anche di mora, nella misura contrattualmente stabiliti, spese e accessori tutti"*.

L'assunto da cui muove la parte attrice è errato anzitutto perché non tiene conto della differente funzione dei due tassi e, con riferimento all'ipotesi prospettata (del c.d. worst case) non trova alcun riscontro normativo, né nella giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte ha sul punto stabilito che:

"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003)".

Cassazione civile, sez. I, 09/01/2013, ud. 14/12/2012, n. 350.

Tale principio, costantemente affermato, è estraneo alla tesi sostenuta dalla parte attrice, e chiarisce esclusivamente che nessun tipo di tasso di interesse (e quindi neppure quello moratorio) si può sottrarre al rispetto del limite previsto dalla legge 7 marzo 1996 (salva ovviamente l'individuazione delle opportune formule per calcolare le voci che vanno a comporre il tasso di interesse oggetto di valutazione).

Con la decisione sopra ricordata la Suprema Corte non enuncia invece (né tale era l'oggetto della decisione) l'ulteriore principio, di cui la parte attrice chiede



l'applicazione, secondo cui la mera pattuizione, in sede di stipula di un contratto di mutuo, di differenti tassi di interesse per differenti tipi di tasso, aventi diversa finalità (quali sono gli interessi corrispettivi e quelli moratori) a prescindere dal concreto andamento del rapporto e a prescindere dalle voci considerate per la formazione di ciascun tasso, sia indicativa della pattuizione di un unico tasso di interesse contrattuale da individuarsi attraverso la sommatoria del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio.

Si ritiene di condividere, sul punto, l'orientamento espresso dal Tribunale di Monza (così come da altri Tribunali) che ha escluso che questa possa essere la portata interpretativa del sopra ricordato principio di diritto:

Il Tribunale, proprio su quanto statuito da Cassazione, Sez. I n.350/2013 ha così motivato:

A ben vedere, quindi, una tale decisione non ha fatto altro che ribadire un principio interpretativo già in precedenza affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 5286/2000, Cass. Civ. n. 5324/2003 e Cass. Civ. n. 16992/2007), ossia che la regola di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., secondo cui "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi", si applica agli interessi a qualunque titolo convenuti, siano essi corrispettivi che moratori, senza fare alcun cenno all'ulteriore problematica, certamente connessa alla prima altrettanto certamente non affrontata in sentenza, relativa alla facoltà a tal fine di una sommatoria algebrica della diversa misura pattuita per entrambi.

Anzi, se quanto testualmente affermato dalla Suprema Corte in merito alla necessità di tenere in considerazione anche la clausola relativa agli interessi moratori al fine di valutare se la misura di questi ultimi abbia o meno comportato il superamento del tasso soglia è certamente condivisibile (salvo poi individuare la corretta formula di calcolo), un argomento contrario alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori è dato proprio dalla diversa funzione - oltre che dall'alternatività - delle due tipologie di interesse che non possono essere indistintamente poste sul medesimo piano rappresentando, i primi, il prezzo dell'operazione di mutuo e il vantaggio che il mutuante riceve nel sinallagma contrattuale ed, i secondi, il "prezzo" del ritardo addebitabile al debitore nell'ipotesi in cui il rapporto entri nella sua fase patologica, ossia allorché la parte mutuataria non corrisponda tempestivamente quanto dovuto per la restituzione del denaro ricevuto in prestito.

Le ragioni principali di questa differenziazione si rinvencono, allora ed in primo luogo, nella diversa funzione assoluta dagli interessi moratori, che rappresentano una sorta di liquidazione presuntiva e forfettaria del danno causato dal mancato o dal ritardato pagamento di un' obbligazione pecuniaria.

Tribunale Monza, sez. I, 01/09/2016, n. 2343

La pretesa della parte attrice di stabilire la natura usuraria dei contratti di mutuo attraverso la mera sommatoria dei costi predeterminati dalle parti al momento della stipula, sia in relazione al "costo" dell'operazione finanziaria (interesse corrispettivo) sia in relazione ai criteri individuati per predeterminare la misura del risarcimento spettante al creditore per avere il debitore violato i propri obblighi (interesse moratorio) oltretutto prescindendo completamente dall'andamento del contratto in concreto è, per questo, da ritenersi priva di fondamento.

Sostiene comunque la parte attrice che l'usurarietà del mutuo debba essere valutata astrattamente come si dovrebbe ricavare, secondo la sua prospettazione, da quanto



statuito dalla Suprema Corte con ordinanza n.5598 del 6 marzo 2017 della quale l'attore cita, traendolo dalla motivazione, il seguente passo: "ha errato allora il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento di detto tasso".

Il provvedimento è massimato come segue:

In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione allo stato al passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori).

La decisione, che riproduce senza variazioni il principio di diritto affermato da Cassazione, Sez. I n.350/2013 è stata resa in una fattispecie nella quale si discuteva di condizioni ritenute usurarie a causa della concreta applicazione dei due tassi in modo combinato, a fronte di una situazione di effettiva mora del debitore.

Completamente diversa è la fattispecie in esame nella quale la parte mutuataria pretende invece di avvalersi degli effetti previsti in caso di superamento del tasso soglia (ossia la debenza del solo capitale depurato di qualsivoglia forma di interesse pattuito e corrisposto) nonostante non sia mai incorso in ritardi nei pagamenti e non abbia quindi subito l'applicazione cumulativa, senza correttivi, dei due tassi astrattamente previsti e non abbia quindi subito mai, in concreto, l'applicazione di un tasso di interesse che abbia superato i limiti di legge.

Infine, sulla impossibilità di ritenere rilevante, ai fini che qui interessano il c.d. "worst case", ossia l'ipotesi, pur mai verificata, del teorico andamento del rapporto qualora il mutuatario si fosse trovato a pagare interessi moratori secondo le pattuizioni contrattuali, si osserva quanto segue.

Come già argomentato in altra decisione di questo Tribunale, che interamente si condivide (R.G 18087/2016 [redacted] di [redacted] [redacted] e altri contro s.p.a., nella quale è stata emessa sentenza non definitiva in data 13 settembre 2017), né l'art. 644 c.p., né la legge n.108/2006 offrono elementi per affermare se i costi rilevanti per stabilire se ci si trovi in presenza di pattuizioni usurarie siano quelli effettivi o almeno ragionevolmente certi, o anche solo meramente possibili, in quanto dipendenti da una deviazione dal programma negoziale fisiologico che mai si è avverata.

In tale prospettiva non è affatto scontato sostenere che contribuisca effettivamente a definire l'usurarietà del tasso la mera pattuizione di un determinato tasso di interesse moratorio, posto che in termini concreti e anche di prevedibilità, alla data di stipula del mutuo l'onere a carico del mutuatario derivante dall'inadempimento è pari a zero, dato che nulla è tenuto a versare a questo titolo e nulla sarà tenuto a versare in futuro in caso di fisiologico svolgimento del rapporto.

Questa situazione, nella quale addirittura si è certi, come lo si è nel caso in esame, che mai il mutuatario sarà chiamato a versare somme a titolo di interessi di mora che quindi mai sono stati sommati agli interessi è ben diversa da quella in cui il mutuatario, al quale sono stati addebitati interessi che superano il tasso soglia, ben può liberarsi dall'intera obbligazione, pretendendo la restituzione di quanto versato e la liberazione dall'obbligo di versare in futuro somme a quel titolo.



In via subordinata rispetto alle argomentazioni fin qui esaminate, la parte attrice chiede che venga accertato che il "TAEG/ISC" indicato in contratto si era rivelato, nella concreta applicazione, difforme e maggiore con conseguente nullità della relativa pattuizione, ex art. 117 sesto comma T.U.B..

Secondo la ricostruzione del consulente di parte, infatti, il tasso indicato in contratto era pari al 6,408%, mentre quello applicato era pari al 7,750%.

La Banca ha contestato tale doglianza in quanto, anzitutto, non era per nulla chiaro (sia avendo riguardo alla perizia, sia avendo riguardo alle allegazioni contenute nell'atto di citazione) quali voci di costo siano state utilizzate per calcolare l'indicatore sintetico di costo.

La perizia di parte effettivamente non esplicita, come avrebbe dovuto, né si è curata di farlo la difesa (nell'atto introduttivo del giudizio) quali costi abbia ritenuto rilevanti per detto conteggio.

Alla pag. 5 della perizia il perito muove, comunque, da un assunto errato secondo cui si dovrebbero considerare *"tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito, tranne imposte e tasse"* con consapevole scostamento dalle indicazioni della Banca d'Italia per la rilevazione di questo tasso.

Tale rilievo è sufficiente a qualificare la doglianza come generica e il conteggio basato su criteri certamente errati.

In comparsa conclusionale la difesa riassume (pag. 14) in due tabelle gli oneri che secondo la Banca d'Italia e secondo il contratto, devono essere considerati ai fini del calcolo del TAEG e ne deduce che, dal raffronto dei due elenchi, si ricaverebbe *"come il costo complessivo indicato dalla banca convenuta al momento della stipula sia inferiore e differente da quello fattivamente applicato"*.

In assenza di un conteggio effettuato secondo parametri trasparenti la deduzione operata dalla parte attrice appare evidentemente apodittica (si osserva che nonostante le contestazioni della parte convenuta, la parte attrice si è limitata a ribadire la correttezza del conteggio del proprio CTP, sostanzialmente non affrontando le questioni sollevate dalla parte convenuta), così come è priva di rilevanza la comparazione tra i due elenchi.

Per completezza si deve infine rilevare che la parte attrice in memoria di replica, dedica il paragrafo 4) a *"ulteriori considerazioni sull'illegittimità e illiceità dell'ammortamento alla francese applicato dalla Banca e sul conseguente effetto anatocistico con violazione dell'art. 1283 c.c."*.

Si tratta di questione sollevata per la prima volta dalla parte attrice in memoria di replica e pertanto di essa non si può evidentemente tenere conto (è anche possibile che si tratti, in ogni caso, di un mero errore materiale, posto che il paragrafo esordisce così: *"premesso quanto argomentato nei precedenti paragrafi, il **contratto di locazione finanziaria per cui è causa**, ha visto l'applicazione, da parte del convenuto Istituto Bancario, del metodo di ammortamento c.d. "alla francese", con (asserita) illecita locupletazione di "interessi debitori applicati al rapporto", v. pag. 9 memoria di replica*).

La presente controversia non ha però ad oggetto un contratto di locazione finanziaria e, in ogni caso, non si può tenere conto, in quanto tardiva, della doglianza inerente il sistema, in sé considerato, di ammortamento c.d. "alla francese".

In conclusione la domanda della parte attrice deve essere rigettata.

Le spese.



Le spese, secondo il principio generale cui non vi sono qui ragioni per derogare, seguono la soccombenza e devono essere pertanto poste a carico di [REDACTED].

Il credito per le spese di lite sorge al momento della loro liquidazione da parte del giudice, ed essa deve essere pertanto effettuata sulla base delle norme in tale momento vigenti e quindi ex art. 9 comma 2 D.l. n.1/2014 come convertito, e in base al DM 10 marzo 2014, n.55.

Tali spese, in difetto di pattuizione tra la parte vittoriosa e il suo difensore, tenuto conto del valore della controversia e degli effetti della decisione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate oltre che del pregio dell'opera prestata si liquidano per il presente grado:

fase di studio €875;

fase introduttiva €740;

fase istruttoria €800 (l'istruttoria è stata solo documentale);

fase decisoria €1.620;

e così in totale €4.035, oltre successive occorrenze, rimborso forfetario in misura del 15% ex art.2 DM n.55/2014, c.p.a. ex art. 11 legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte:

- 1) Rigetta le domande tutte proposte da [REDACTED];
- 2) Dichiara tenuto e condanna l'attore a rimborsare a [REDACTED] s.p.a. le spese di lite, liquidate in €4.035, oltre successive occorrenze, rimborso forfetario in misura del 15% ex art.2 DM n.55/2014, c.p.a. ex art. 11 legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Torino, 1 dicembre 2017

Il Giudice
dr. Maria Cristina Contini

